

I regimi agevolati
LE SIMULAZIONI/2

L'effetto «soglia» disincentiva il rientro nel regime ordinario

A parità di reddito imponibile vince sempre il meccanismo agevolato

PAGINA A CURA DI
Andrea Dilli

Il regime fiscale di imposizione sui redditi di imprenditori e professionisti trattergiato dalla legge di Bilancio 2019 è strutturato su due regimi agevolati basati entrambi sull'applicazione di una imposta sostitutiva di Irpef, addizionali comunali e regionali e Irap.

DOPIO REGIME

In estrema sintesi si tratta di:
● un regime forfettario con aliquota proporzionale del 15 per cento (ridotta al 5 per cento per i primi 5 anni di attività), operativo dal primo gennaio 2019, riservato ai soggetti che nell'anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi;
● una flat tax del 20 per cento, in funzione dal 2020, per coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 65mila euro ma non a 100mila euro.

Coloro che, invece, nell'anno precedente hanno superato la soglia dei 100mila euro di ricavi/compensi rientreranno nel campo di applicazione del regime ordinario Irpef che, come noto, prevede aliquote progressive per scaglioni di reddito, assoggettamento alle addizionali regionali e comunali, nonché - nei casi previsti dalla legge - all'Irap.

In altre parole, mentre il modello classico di imposizione sui redditi delle persone fisiche è strettamente correlato ai redditi prodotti nell'anno di imposta, la possibilità di usufruire dei nuovi modelli agevolati previsti dalla legge di Bilancio dipende essenzialmente dal volume dei ricavi/compensi conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione del regime.

Con la diretta conseguenza che il reddito prodotto nell'anno di imposta è influente ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, tant'è che potrebbero godere redditi milionari mentre potrebbero restarne esclusi redditi minimali.

Doppio confronto a parità di imponibile

SOGLIE FORFETTARIO (CONTRIBUENTE RESIDENTE A ROMA)

ANNO 2019	COMMERCIALISTA (FORFETTARIO) COMPENSI 2019: 65.000 EURO	COMMERCIALISTA (ORDINARIO) COMPENSI 2019: 66.000 EURO	DIFFERENZA
Compensi annui	75.000	75.000	
Costi	16.500	16.500	
Reddito	58.500	58.500	
Contributi previdenziali	7.020	7.020	
Reddito imponibile	51.480	51.480	0
Irpef	7.722	15.882	
Addizionale regionale		1.302	
Addizionale comunale		463	
Totale imposte	7.722	17.647	9.925
Reddito netto	50.778	40.853	-9.925

Nota: il reddito del professionista in regime ordinario è stato determinato ipotizzando costi effettivi pari ai costi riconosciuti (22%) nel regime forfettario e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi previdenziali versati.

SOGLIE FLAT TAX (CONTRIBUENTE RESIDENTE A ROMA)

ANNO 2020	COMMERCIALISTA (FLAT TAX) COMPENSI ANNO 2019: 100.000 EURO	COMMERCIALISTA (ORDINARIO) COMPENSI ANNO 2019: 101.000 EURO	DIFFERENZA
Compensi annui	150.000	150.000	
Costi	33.000	33.000	
Reddito	117.000	117.000	
Contributi previdenziali	14.040	14.040	
Reddito imponibile	102.960	102.960	0
Irpef		37.443	
Addizionale regionale	20.592	2.983	
Addizionale comunale		927	
Totale imposte	20.592	41.353	20.761
Reddito netto	96.408	75.647	-20.761

Nota: il reddito del professionista è stato determinato ipotizzando costi sostenuti pari al 22% dei compensi e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi previdenziali versati.

EFFETTI DISTORSIVI

Gli effetti distorsivi prodotti da un sistema così concepito sono molteplici: tant'è che, nell'ambito della medesima tipologia di reddito (ad esempio, lavoro autonomo) e a parità di reddito imponibile, un lavoratore autonomo in regime ordinario si troverebbe a dover pagare più del doppio delle imposte rispetto a un collega in regime forfettario o flat tax (a tale proposito si vedano i risultati delle due simulazioni nelle tabelle qui sopra).

Si determina, quindi, una sorta di «effetto soglia», dovuto al fatto che il rientro nell'Irpef ordinario al superamento dei tetti massimi di ricavi previsti per la fruizione dei regimi agevolati determina un potente disincentivo alla produzione di maggiori ricavi, per effetto

di aliquote marginali superiori al 100 per cento.

Un effetto poco razionale considerando che, ad esempio, un dottore commercialista in regime forfettario con compensi annui di 65mila euro una volta passato al regime ordinario dovrà incassare compensi di oltre 81mila euro annui per ottenere il medesimo reddito netto.

Analogamente, dal 2020 la barriera dei 100mila euro costituirà un limite difficilmente superabile da un soggetto in flat tax, poiché la convenienza a realizzare ulteriori compensi si manifesterà soltanto al superamento della soglia dei 125mila euro. Una differenza così netta da incentivare, accidentalmente, l'occultamento dei maggiori ricavi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro autonomo. Penalizzati gli studi multidisciplinari
Servizi professionali, concorrenza distorta

I nuovi modelli di imposizione sui redditi delle persone fisiche esercenti attività di impresa e arti e professioni disegnati dalla legge di Bilancio 2019 dispongono una serie di agevolazioni che non si limitano strettamente all'applicazione di imposte sostitutive con aliquote proporzionali del 15% (forfettario) e del 20% (flat tax) in luogo dell'Irpef e delle addizionali, ma che contemplano ulteriori rilevanti aspetti.

Tant'è che ai vantaggi immediati dovuti al minor carico impositivo si aggiungono quelli scaturiti dalle numerose semplificazioni connesse all'applicazione di tali regimi.

Se, infatti, il nuovo regime forfettario esime i contribuenti dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia il forfettario che la flat tax prevedono l'esonero dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti.

Una mole così rilevante di agevolazioni, concentrata sui soggetti che soddisfano i requisiti dimensionali necessari per l'accesso a tali regimi, rischia di produrre degli effetti «collaterali» preoccupanti sul mercato dei servizi professionali, sia in termini di concorrenza che sulla stessa struttura degli studi professionali italiani.

Gli studi più organizzati, infatti, non avranno la possibilità di accedere ai regimi agevolati sia, per quanto riguarda il forfettario, per ragioni di natura

economica, che di fatto penalizzano i soggetti più orientati agli investimenti, sia per l'esplicita esclusione dei professionisti che esercitano l'attività in forma associata e, in parte, societaria. Ne scaturisce, quindi, un notevole disincentivo alla costituzione di studi integrati e multidisciplinari, in un contesto in cui la dimensione media degli studi professionali italiani è ben inferiore a quella che caratterizza

L'IMPATTO SULLA PARCELLA

I forfettari o in flat tax, senza applicazione dell'Iva, potranno effettuare prestazioni con prezzi più bassi a parità di corrispettivo

za le migliori esperienze europee, con il rischio di non soddisfare la domanda di servizi professionali sempre più articolati e complessi.

Nei settori in cui è prevalente o diffusa la committenza da parte di consumatori finali, inoltre, i contribuenti forfettari e in flat tax sommeranno al beneficio della minore imposizione fiscale il vantaggio di poter effettuare la medesima prestazione professionale al medesimo corrispettivo ma con un prezzo più basso, per effetto dell'esonero dall'applicazione dell'Iva. Con il rischio di produrre allarmanti effetti distorsivi sulla concorrenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vantaggio del forfait

Coma cambia la parcella dell'avvocato

	FORFETTARIO	ORDINARIO
Onorari	1.000	1.000
Spese generali 15%	150	150
Cassa previdenza avvocati 4%	46	46
Imponibile		1.196
Iva 22%		263
Totale fattura	1.196	1.459